

STATUTO AVEL

approvato dall'Assemblea dei soci il 20 aprile 2010

Articolo 1. Denominazione, sede e obiettivi

AVEL è un'associazione il cui acronimo significa Amici e Volontari ELIS. Ha sede in Roma e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della normativa sulle organizzazioni di volontariato.

Non ha fini di lucro neanche indiretto e opera secondo il principio di democraticità. Stabilisce forme di collaborazione con enti e organismi italiani ed esteri che hanno analoghe finalità di assistenza e promozione sociale, e in particolare collabora e supporta gli enti che si ispirano alle finalità dell'Associazione Centro ELIS, riconosciuta con D.P.R. n. 738 del 26 maggio 1965.

Articolo 2. Finalità

L'Associazione AVEL si propone di svolgere attività di volontariato e di solidarietà sociale in tutti i campi delle organizzazioni non profit, sulla base delle proprie disponibilità umane e finanziarie. Opera a favore della popolazione italiana e straniera e in particolare degli alunni ed ex alunni delle scuole promosse dagli enti che si ispirano alle finalità dell'Associazione Centro ELIS:

- a) nel sostenere le relazioni fra gli ex allievi ELIS per continuare a sviluppare il clima di fiducia e solidarietà caratteristico delle scuole da loro frequentate, anche tramite l'aggiornamento professionale, con specifica attenzione ai temi di etica di impresa e responsabilità sociale;
- b) nell'erogazione di sussidi e nell'assistenza per l'attuazione dei programmi di formazione umana e professionale promossi dagli enti che si ispirano alle finalità dell'Associazione Centro ELIS, per la crescita completa della persona al fine di riequilibrare situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- c) nel tutorato per studenti, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti, per rimuovere situazioni di difficoltà ed emarginazione e per sviluppare i talenti;
- d) nel miglioramento della qualità della vita attraverso il sostegno alle famiglie, nucleo fondamentale della convivenza sociale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di orientamento per lo sviluppo dei rapporti tra coniugi e con i figli in una dimensione aperta alla società civile;
- e) nell'assistenza agli anziani anche mediante il loro impiego in supporto alla famiglia e alla società, attraverso l'uso intelligente del loro tempo libero;
- f) nell'intervento a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o disastri;
- g) nell'orientamento dei giovani disoccupati ai fini della ricerca del lavoro, o degli adulti per il ricollocamento professionale;
- h) nella elaborazione di documentazione in materia sociale, educativa, professionale e nelle pubblicazioni connesse, esclusi i quotidiani;
- i) nell'erogazione di prestiti d'onore senza interessi a studenti e giovani lavoratori, per la frequenza di corsi, l'avvio dell'attività lavorativa e la creazione d'impresa;
- j) nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- k) nei servizi culturali, educativi, ricreativi, sportivi, particolarmente rivolti alle situazioni di disagio sociale;
- l) nei corsi di aggiornamento a favore degli operatori e degli aspiranti al volontariato;
- m) in tutti gli ambiti di tutela del diritto alla salute, superamento dell'emarginazione, miglioramento della qualità della vita, promozione dei diritti della persona, protezione e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali e gli enti pubblici anche attraverso la stipula di

apposite convenzioni, della cooperazione e partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, della collaborazione con imprese che vogliano attuare i principi della responsabilità sociale.

L'associazione può svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione può, per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare attività commerciali e produttive marginali esclusivamente nei limiti e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 3. Soci

Possono diventare soci dell'AVEL gli ex allievi dei corsi ELIS e coloro che, legati da riconoscenza, amicizia e collaborazione con gli enti che si ispirano alle finalità dell'Associazione Centro ELIS, si impegnano a sostenerli con professionalità in modo continuativo, con il proprio contributo economico, di idee o di azione, prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ammissione, che non può essere temporanea, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è esecutiva dalla data della delibera o, se successiva, dalla data del versamento della quota di iscrizione, che non è trasmissibile né rivalutabile. Il libro dei soci è tenuto secondo le modalità previste dalla legge.

Il recesso dei soci avviene secondo le modalità previste dalla legge. Sono cause di esclusione, deliberata dall'Associazione, il mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi, oppure comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Tutte le prestazioni rese dai soci sono a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso di spese sostenute, in conformità alla normativa vigente e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ai soci che prestano attività di volontariato si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4. Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ad essa competono la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Revisore Contabile o della Società di Revisione, i provvedimenti di cessazione dei soci, le deliberazioni di indirizzo strategico generale ed economico, la fissazione della quota sociale annuale e l'approvazione del bilancio annuale.

La convocazione dell'Assemblea e le deliberazioni avvengono secondo le modalità stabilite dalla legge. La comunicazione della convocazione è inviata a tutti i soci al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, utilizzando qualsiasi mezzo idoneo, anche elettronico.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea e la concomitante espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, secondo un regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo deliberato a maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea.

Ciascun socio che non sia amministratore o revisore può rappresentare, con delega scritta nominale, sino a un massimo di altri tre soci.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono riportati in un apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, nominati di volta in volta.

Articolo 5. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici soci e dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio; i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, eventualmente uno o due Vicepresidenti, e il Segretario, di cui stabilisce i compiti.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo provvede agli atti necessari ed allo svolgimento delle attività associative e assume le delibere con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese, in conformità alla normativa vigente e nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6. Poteri

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compresi l'assunzione e il licenziamento del personale nel rispetto della legislazione vigente.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni e poteri, tranne quelli esclusi dalla legge, al Presidente, agli eventuali Vicepresidenti, al Segretario, o ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Il Presidente, o altro componente del Consiglio Direttivo che abbia ricevuto deleghe ai sensi del precedente comma, può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può altresì conferire a terzi procure speciali per singoli affari anche all'estero, salvo ratifica del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 7. Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nel campo negoziale che giudiziale, ed adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano o, in assenza o impedimento di questi, dal secondo Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Segretario. Il sostituto riferisce dei propri atti al Presidente appena possibile.

L'esercizio della firma da parte di un sostituto del Presidente attesta nei confronti di terzi l'assenza o l'impedimento.

Chiunque abbia ricevuto poteri ai sensi dell'art. 6 rappresenta l'Associazione nell'ambito di competenza.

Articolo 8. Il Collegio dei Revisori

La vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni statutarie è esercitata da un Collegio di tre Revisori nominati, anche fra non soci, dall'Assemblea per cinque anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del quinquennio.

L'Assemblea, o in subordine il Collegio dei Revisori, nomina il Presidente del Collegio dei Revisori tra i tre Revisori nominati.

L'Assemblea delibera se affidare il controllo contabile al Collegio dei Revisori o ad un Revisore Contabile, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, anche non socio e non componente del

Collegio, oppure a una Società di Revisione, e stabilisce la durata dell'incarico. Nel caso in cui è affidato al Collegio dei Revisori, almeno il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

La carica di componente del Collegio dei Revisori è gratuita, salvo eventuale rimborso alle spese, in conformità alla normativa vigente e nei limiti stabiliti dall'Assemblea. Il compenso per l'attività di Revisore Contabile è deliberato dall'Assemblea.

Articolo 9. Esercizio finanziario

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività dalle quote associative, dai contributi di privati, dello Stato, della Regione, di altre istituzioni pubbliche e di organismi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da rendite dei beni, mobili ed immobili, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo, comprensivo di beni, contributi e lasciti ricevuti, accompagnato dalla relazione dello stesso Consiglio, da quella del Collegio dei revisori e da quella, se nominato, del revisore contabile. Quando lo richiedono particolari esigenze il limite temporale può essere esteso a centottanta giorni, giustificando la dilazione nella relazione del Consiglio Direttivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio comunque denominati, non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma devono essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa, ovvero per le finalità istituzionali anche attraverso devoluzione ad altri enti senza fini di lucro aventi finalità analoghe o complementari.

In caso di estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono integralmente devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, sentiti eventuali organismi di controllo stabiliti dalla legge.

Articolo 10. Estensione e modifica dello Statuto

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si rimanda alla legislazione vigente in materia associativa e sulle organizzazioni di volontariato.

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente Statuto.

Per modificare il presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno un quarto del totale dei soci.
